Misure pecuniarie / L'iter del protesto

L'ingiunzione del Prefetto

Un procedimento ad hoc, disciplinato in modo differente a seconda del tipo di violazione commessa, è previsto per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. È necessario, infatti, distinguere i casi di difetto di autorizzazione e di difetto di provvista. Nel caso di difetto di autorizzazione, il trattario o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o effettuato la constatazione per equivalente è tenuto a informare, senza indugio, il Prefetto territorialmente competente. Nel caso invece di difetto di provvista l'informativa al Prefetto è data solo dopo il decorso di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo e, sempre che entro detto termine non sia stato effettuato dall'emittente il pagamento dell'assegno unitamente agli interessi, alla penale e alle spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

L'interessato può fare opposizione entro 60 gioni

Entro 90 giorni dalla ricezione del rapporto, ovvero di 360 se l'interessato risiede all'estero, il Prefetto provvede direttamente alla contestazione della violazione commessa mediante notifica all'interessato degli estremi della violazione.

● **Cosa fa l'interessato.** Ricevuta la notifica della contestazione l'interessato può presentare scritti difensivi e documenti, rimanendo invece esclusa la facoltà di chiedere di essere sentito personalmente per due ordini di ragioni. Innanzitutto poiché trattasi di illeciti il cui accertamento si basa esclusivamente sulla prova documentale e, in secondo luogo, poiché il presumibile elevatissimo numero dei procedimenti sanzionatori relativi agli assegni illecitamente emessi ha reso indispensabile apprestare un sistema snello nel momento amministrativo, ferma restando la pienezza delle garanzie nella fase giurisdizionale.

Il Prefetto, dopo aver valutato le deduzioni difensive eventualmente presentate, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione commessa e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, ovvero emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

● **L'opposizione.** Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto è ammessa, in virtù del rinvio alla legge 689/81, la proposizione dell'opposizione davanti al Giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. L'opposizione, a norma dell'articolo 22 della stessa legge, si propone entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento mediante ricorso alla quale dovrà essere allegata l'ordinanza notificata. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

PAGINA A CURA DI
LUIGI FERRAJOLI

Misure accessorie / Reiterazioni e maxi-importi

Errori a rischio di interdizione

Accanto alle sanzioni amministrative previste in caso di emissione di assegno senza autorizzazione o in difetto di provvista, il legislatore ha introdotto anche alcune sanzioni accessorie, che di fatto hanno un ruolo fondamentale nel contrasto agli illeciti in materia di assegni bancari e postali.

L'emissione di assegno senza autorizzazione comporta il divieto di emettere assegni bancari e postali, mentre l'emissione di assegno in difetto di provvista comporta la medesima sanzione solo nel caso in cui l'importo dell'assegno, ovvero di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, sia superiore a 2.582,28 €.

Possibile anche lo «stop» alla professione

Al riguardo è bene osservare che non ogni violazione della normativa in tema di emissione di assegni comporti l'applicazione delle sanzioni accessorie: la loro comminazione è prevista esclusivamente in ragione della maggiore gravità dell'illecito commesso. In questo spirito, il legislatore ha altresì previsto, nel caso di fattispecie connotata da una maggiore gravità oggettiva per il considerevole importo del titolo o dei titoli emessi ovvero per la reiterazione delle violazioni, l'applicazione di alcune misure interdittive.

Se infatti l'importo dell'assegno, o di più assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di un programmazione unitaria, è superiore a 51.645,70 euro, ovvero se risulta che il traente, nei cinque anni precedenti, ha commesso due o più violazioni delle disposizioni sanzionatorie in esame per un importo superiore complessivamente a 10.329,14 euro accertate con provvedimento esecutivo, l'emissione di assegno senza autorizzazione o senza provvista comporta anche l'applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie:

a) interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;

b) interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c) incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Quanto alla durata, le sanzioni interdittive non possono avere durata inferiore a due mesi né superiore a due anni; il divieto di emettere assegni bancari e postali, invece, non può avere durata inferiore a due anni, né superiore a cinque anni. In ogni caso è previsto che il Prefetto, nel determinare il numero e la durata delle sanzioni amministrative accessorie da applicare, debba tener conto della gravità dell'illecito e dell'importo dell'assegno o degli assegni emessi.

Penalmente sanzionata è infine l'inosservanza delle sanzioni amministrative accessorie: chiunque trasgredisce ai divieti conseguenti alla applicazione delle medesime è infatti punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, con l'aggiunta della pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni, né superiore a cinque.